

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 187

44° anno

10 luglio 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 1387/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1388/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 6
- Regolamento (CE) n. 1389/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 9
- Regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1391/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera della Germania** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1393/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, che deroga, per talune regioni della Francia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione** 29
- ★ **Regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** 31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	37
Regolamento (CE) n. 1396/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	38
Regolamento (CE) n. 1397/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	40
★ Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽¹⁾	43
★ Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985	45

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/520/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1772]	47
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2001**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 574/72 ⁽⁵⁾. Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.
- (2) Avendo il governo francese notificato al presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione di tale regolamento ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le prestazioni relative vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.
- (3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco ufficiale di indennità speciali devono essere

concesse ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

- (4) Al fine di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998 nella causa C-275/96 Kuusijärvi/Riksförsäkringsverket ⁽⁶⁾, dovrebbe essere modificata la sezione «N. SVEZIA» dell'allegato VI.
- (5) È opportuno modificare l'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 per distinguerla da quella di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo in modo da non fare più riferimento alla procedura di rimborso condizionata da un importo massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede quote di rimborso.
- (6) È necessario modificare l'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per tenere conto del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio ⁽⁷⁾ che estende agli studenti l'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- (7) È opportuno modificare l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999.
- (8) Per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori è necessario e opportuno modificare le norme relative al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
- (9) Ai fini dell'adozione del presente regolamento il trattato non prevede, ad eccezione all'articolo 42, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 113.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999.

⁽⁶⁾ Racc. 1998, pag. I-3419.

⁽⁷⁾ GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In nessun caso l'importo del rimborso supera l'importo delle spese sostenute.»

2) All'articolo 93, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli 22, 22a), 22b), 25, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.»

3) L'articolo 107 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile dal 1° gennaio 2000 per quanto riguarda le modifiche apportate alle sezioni «E. FRANCIA» degli allegati IV, parte C, e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ENGQVIST

ALLEGATO

Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

- 1) Nell'allegato II bis, alla sezione «O. REGNO UNITO», le lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) Credito d'imposta per i lavoratori con famiglia a carico [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (b), Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (b) e Tax Credits Act 1999].»
 - «g) Credito d'imposta per disabili [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (c) (Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (c) e Tax Credits Act 1999].»
- 2) All'allegato IV, parte C, nella sezione «E. FRANCIA», la menzione «Nulla» è sostituita dalla seguente frase:

«Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.»
- 3) L'allegato VI è così modificato:
 - a) La sezione «E. FRANCIA» è così modificata:
 - i) al punto 3, è aggiunto il seguente comma:

«Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro.»
 - ii) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione.»
 - iii) È aggiunto il seguente punto:

«9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito.»
 - b) Nella sezione «K. AUSTRIA», è aggiunto il seguente punto 7:

«7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderunterstützungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento.»
 - c) Nella sezione «N. SVEZIA», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	060	71,3
	091	39,6
	092	39,6
	999	57,0
0707 00 05	052	81,2
	999	81,2
0709 90 70	052	73,8
	999	73,8
0805 30 10	388	76,1
	528	70,0
	999	73,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	95,7
	400	136,6
	508	98,9
	512	97,6
	528	79,6
	720	144,1
	800	215,7
	804	107,4
	999	122,0
0808 20 50	388	89,1
	512	82,8
	528	74,4
	800	75,8
	804	123,2
	999	89,1
0809 10 00	052	184,7
	064	173,2
	999	178,9
0809 20 95	052	337,0
	064	201,8
	400	277,5
	999	272,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	220,8
	999	220,8
0809 40 05	052	102,0
	064	170,3
	624	286,1
	999	186,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 108/00 (A1); 362/99 (A2); 363/99 (A3)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland, tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 60
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 20 tonnellate; A2: 20 tonnellate; A3: 20 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽ⁱ⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b 2.b e B 4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** **A1:** Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (+261-20) 548 10 12
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Loperголо, Manjakaray, Antananarivo; tel. (261-20) 224 01 00; fax 224 15 03
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.9.2001
 - 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 20-31.8.2001
 - 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 24.7.2001
 - 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1311/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2000, pag. 26)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 103/00 (A1); 104/00 (A2); 105/00 (A3)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 144
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 18 tonnellate; A2: 30 tonnellate; A3: 96 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
 - Il prodotto non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - A1:** Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
 - A2:** Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (+261-20) 548 10 12
 - A3:** Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Loperголо, Manjakaray, Antananarivo; tel. (+261-20) 224 01 00; fax 224 15 03
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.9.2001
 - 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 20-31.8.2001
 - 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 24.7.2001
 - 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO B

1. **Azioni n.:** 9/01 (B1): 10/01 (B2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Angola
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 559
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 440 tonnellate; B2: 119 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
 - Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** B1: Luanda; B2 Namibe
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.9.2001
 - 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 20-31.8.2001
 - 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 24.7.2001
 - 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto 6:eroga

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 361/99 (A1); 106/00 (A2); 107/00 (A3)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 720
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 1 840 tonnellate; A2: 460 tonnellate; A3: 420 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** **A1+A2:** Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Loperголо, Manjakaray, Antananarivo, tel. (261-20) 224 01 00, fax 224 15 03
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 30.9.2001
— 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 20-31.8.2001
— 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 24.7.2001
— 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 110/00
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 40
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A. 1.a, 2.a e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Mgr. Antoine Scopelliti, EVECHE, 503 Anbatondrazaka, tel. (261-20) 548 10 12
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.9.2001
 - 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 20-31.8.2001
 - 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 24.7.2001
 - 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 109/00
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 60
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.11]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Mgr. Antoine Scopelliti, EVECHE, 503 Anbatondrazaka, tel. (261-20) 548 10 12
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 30.9.2001
 - 2° termine: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 20-31.8.2001
 - 2° termine: 17-30.9.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 24.7.2001
 - 2° termine: 21.8.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto II.A.3.c) e II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno

esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 giugno 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2001.

La pesca del melù nelle acque CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), eseguita da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 20 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999⁽³⁾, nonché dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, è opportuno modificare e, se del caso, semplificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98⁽⁵⁾, nonché della decisione 93/673/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio⁽⁶⁾. Nell'apportare tali modifiche è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione del citato regolamento integrandovi le disposizioni della decisione summenzionata.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare che il prelievo è stato correttamente riscosso.
- (3) Occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Tale calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che — così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato — deve essere quello preso in considerazione al 31 marzo 2002. Disposizioni specifiche devono essere adottate se il quantitativo di riferimento «consegna» è stato aumentato oppure fissato

mediante conversione di un quantitativo di riferimento «vendite dirette». L'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività.

- (4) È opportuno precisare che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro.
- (5) Onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti o produttori nonché l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1° settembre, degli importi dovuti a titolo del prelievo e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine sembra opportuno accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione del prelievo stesso. Occorre inoltre precisare il termine e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Pertanto, sono necessarie delle sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime. È quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del regolamento da parte degli acquirenti.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 173 del 18.6.1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 44.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 per quanto concerne il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

CAPO II

CALCOLO DEL PRELIEVO

Articolo 2

Definizioni e equivalenze

1. Per il calcolo del prelievo supplementare stabilito dal regolamento (CEE) n. 3950/92, per «quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati» in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

2. I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne.

In caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata per stabilire la base dell'eventuale prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo.

3. Per la commercializzazione degli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella fabbricazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

- a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte $\times$ % di materia grassa della crema, espressa in massa;
- b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte;
- c) per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfaitariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la

fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate.

4. Il prezzo indicativo applicabile per il calcolo del prelievo è il prezzo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi di cui trattasi.

Articolo 3

Tenore rappresentativo di materia grassa

1. Le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sono quelle associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile il 31 marzo 2002.

In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale dopo la data di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.

2. Il tenore rappresentativo di materia grassa del latte rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

3. Qualora, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento «consegne» venga aumentato o calcolato, il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore rappresentativo di materia grassa del quantitativo di riferimento «consegne» resta invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.

4. In caso di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, lettere d) ed e) del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

5. In caso di applicazione dell'articolo 8, lettera b) o dell'articolo 8 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo globale di materia grassa dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti deve rimanere invariato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. A tal fine, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in funzione di un tenore rappresentativo di una materia grassa determinata o viceversa, il tenore rappresentativo di materia grassa può essere ricalcolato in funzione di un determinato quantitativo di latte disponibile.

6. Nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma e ai paragrafi 4 e 5, il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è uguale alla media dei tenori rappresentativi iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

7. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte è il tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività.

Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro, durante il periodo di riferimento di dodici mesi durante il quale hanno iniziato la loro attività, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa di cui al terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori;
- b) in caso di applicazione degli articoli 6, 7, 8, lettere b), d) ed e) e dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è riportato al livello del tenore medio nazionale di cui sopra.

Articolo 4

Raffronto fra i tenori di materia grassa

1. Ai fini del conteggio finale del prelievo previsto all'articolo 5 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

2. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 1, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo di riferimento «consegne» di cui dispone lo Stato membro.

Articolo 5

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato

membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi corretti nonché il tenore rappresentativo medio di materia grassa di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorità competente, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi possono essere stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, le sanzioni contemplate all'articolo 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

Articolo 6

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione.

3. Se il produttore non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, del quantitativo di riferimento «vendite dirette» di cui dispone ma tale importo non può tuttavia essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1 000 EUR.

Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette» è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche il prelievo sulla totalità del superamento senza poter beneficiare della eventuale ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Se il produttore ha fornito una dichiarazione inesatta, lo Stato membro impone il pagamento di un importo proporzionale alla quantità di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità, uguale al massimo al prelievo teorico applicabile al quantitativo di latte risultante dalla correzione applicata.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, il disposto dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si applica al quantitativo di riferimento «vendite dirette» del produttore di cui trattasi allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte se lo Stato membro constata che si tratta di un caso di forza maggiore, o che l'irregolarità non è stata commessa né deliberatamente né per negligenza grave o che è di importanza minima in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

CAPO III

PAGAMENTO DEL PRELIEVO

Articolo 7

Notifica del prelievo

L'autorità competente notifica o conferma all'acquirente o, in caso di vendite dirette, al produttore, l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato — secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso — la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

Articolo 8

Termine di pagamento

1. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

2. In caso di inosservanza di tale termine di pagamento, alle somme dovute si applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1° settembre di ogni anno,

fissati per ogni Stato membro conformemente all'allegato II e maggiorati di un punto percentuale.

Gli interessi di cui al primo comma sono accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

3. Gli Stati membri adottano misure complementari per garantire il pagamento del prelievo dovuto alla Comunità entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽¹⁾.

4. Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, che gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione, risulta che questo termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo.

Articolo 9

Criteri di ripartizione del prelievo in eccesso

1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

- a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;
- b) la situazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾;
- c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;
- d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;
- e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2. Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione.

CAPO IV

RISERVA NAZIONALE

Articolo 10

Assegnazione alla riserva nazionale

I quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento «consegne» e «vendite dirette» vengono contabilizzati separatamente.

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

CAPO V

MISURE DI CONTROLLO*Articolo 11***Controlli degli Stati membri**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sia correttamente riscosso e, nel caso delle consegne, si ripercuota sui produttori interessati.
2. Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:
 - a) controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e/o del quantitativo di riferimento, conformemente all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, quando si applicano le pertinenti disposizioni;
 - b) garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento.
3. Lo Stato membro verifica concretamente l'esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:
 - a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte raccolti;
 - b) presso i produttori che effettuano vendite dirette, l'attendibilità della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e della contabilità di magazzino di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

*Articolo 12***Numero e termini dei controlli**

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, vengono organizzate dallo Stato membro in base a un'analisi del rischio che tiene conto segnatamente delle dichiarazioni di non attività e della mancata trasmissione dei conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i controlli devono essere conclusi entro 21 mesi dalla fine del periodo di cui trattasi. Tali controlli non possono essere inferiori:
 - a) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), al 40 % del quantitativo di latte dichiarato per il periodo di cui trattasi;

- b) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), al 5 % del numero di produttori interessati.

Un controllo è considerato concluso quando è disponibile la relazione di controllo corrispondente.

Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

*Articolo 13***Riconoscimento dell'acquirente**

1. Ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:
 - a) può comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
 - b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
 - c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
 - d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte dello Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CEE) n. 3950/92, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.
4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un nuovo controllo approfondito dà risultati soddisfacenti.

Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

*Articolo 14***Obblighi dell'acquirente e del produttore**

1. Il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad un'acquirente non riconosciuto.

2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, siano indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati e, per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio⁽¹⁾ che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

3. L'acquirente è responsabile della contabilizzazione, nel quadro del regime del prelievo supplementare, di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati; a tal fine tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte o di altri prodotti lattieri che lo hanno rifornito in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore.

4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte e/o gli altri prodotti lattiero-caseari devono essere scortati da un documento che ne individualizzi la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola.

5. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, i quantitativi di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell'azienda per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

CAPO VI

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonché, se del caso, le eventuali modifiche;

⁽¹⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

- b) la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
- c) ogni anno, anteriormente al 1° marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
- d) i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione delle misure applicate in virtù dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;
- e) ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il questionario di cui all'allegato I debitamente compilato;
- f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare le masse o, se del caso, per convertire i volumi in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la Commissione trattiene forfettariamente, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio⁽³⁾, un importo sugli anticipi in occasione del conteggio delle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari ad una percentuale del prelievo calcolato per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:

- a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del prelievo mancano, la percentuale è pari allo 0,01 per settimana di ritardo;
- b) se si è constatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di oltre il 10 % dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale è pari allo 0,1 %.

3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), in seguito segnatamente ai controlli di cui all'articolo 11, una versione aggiornata del questionario viene trasmessa alla Commissione prima dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno.

Articolo 16

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 536/93, nonché la decisione 93/673/CE, sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 536/93 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2002.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo supplementare nel settore del latte, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92

PERIODO DI APPLICAZIONE:

STATO MEMBRO:

1. Consegne

- 1.1. Numero di acquirenti riconosciuti:
di cui associazioni di acquirenti:
- 1.2. Somma dei quantitativi di riferimento individuali e consegne assegnate prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (kg):
- 1.3. Numero dei produttori che hanno effettuato consegne:
di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento «vendite dirette»:
- 1.4. Numero di conversioni temporanee dei quantitativi di riferimento chiesti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92:
 - consegne in vendite dirette e quantitativi interessati (kg):
 - vendite dirette in consegne e quantitativi interessati (kg):
- 1.5. Tenore rappresentativo medio di materia grassa (in g/kg):
- 1.6. Quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati (kg):
di cui prodotti lattiero-caseari in equivalente latte (kg):
- 1.7. Tenore effettivo medio di materia grassa dei prodotti consegnati (in g/kg):
- 1.8. Adeguamento delle consegne al tenore rappresentativo di materia grassa (kg):
- 1.9. Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 dicembre e quantitativi interessati (kg):
- 1.10. Quantitativi di riferimento non utilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (kg):
- 1.11. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92
 - Importi ridistribuiti (in moneta nazionale):
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale):

2. Vendite dirette

- 2.1. Somma dei quantitativi di riferimento individuali vendite dirette assegnati prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (kg):
- 2.2. Numero di produttori:
- 2.3. Quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente (kg):
di cui prodotti lattieri in equivalente latte (kg):
di cui — crema e burro:
 - formaggi:
 - yogurt:
 - altri:
- 2.4. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (kg):
- 2.5. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92:
 - importi ridistribuiti (in moneta nazionale):
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale):

ALLEGATO II

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2

1. Per gli Stati membri della zona euro:
Euro interbank borrowing offered rate (Euribor)
 2. Per la Danimarca:
Copenhagen interbank borrowing offered rate (Cibor)
 3. Per la Svezia:
Stockholm interbank borrowing offered rate (Stibor)
 4. Per il Regno Unito:
London interbank borrowing offered rate (Libor).
-

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CEE) n. 536/93
Articolo 1: Scopo e ambito di applicazione	—
Articolo 2: Definizioni e equivalenze	Articolo 1
Articolo 3: Tenore rappresentativo di materia grassa	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 4: Raffronto fra i tenori di materia grassa	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 5: Contabilizzazione delle consegne	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 6: Dichiarazioni di vendite dirette	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 7: Notifica del prelievo	Articolo 3, paragrafo 3 e articolo 4, paragrafo 3
Articolo 8: Termine di pagamento	Articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 5, paragrafo 2
Articolo 9: Criteri di ripartizione del prelievo in eccesso	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 10: Assegnazione alla riserva nazionale	Articolo 6
Articolo 11: Controlli degli Stati membri	Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3
Articolo 12: Numero e termini dei controlli	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 13: Riconoscimento dell'acquirente	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14: Obblighi dell'acquirente e del produttore	Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f)
Articolo 15: Comunicazioni	Articolo 8
Articolo 16: Abrogazione	Articolo 9
Articolo 17: Entrata in vigore	—
Allegato I: Questionario annuale	Allegato
Allegato II: Tasso d'interesse di riferimento	—
Allegato III: Tavola di concordanza	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001**

che deroga, per talune regioni della Francia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2001 ⁽⁴⁾ stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie, in particolare quelli per il ritiro dei seminativi dalla produzione.
- (2) Secondo quanto previsto all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e non devono essere adibite, salvo disposizione contraria, né alla produzione agricola, né ad altro uso lucrativo. Le inondazioni che hanno colpito alcune regioni della Francia nell'aprile-maggio 2001 hanno compromesso l'approvvigionamento di foraggi e arrecato gravi perdite economiche ai produttori, costretti a vendere il loro bestiame nell'impossibilità di nutrirlo con un'alimentazione normale. È pertanto auspicabile trovare alternative temporanee autorizzando, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 27 % delle superfici foraggiere dell'azienda sia stato inondato, il riutilizzo dei

terreni messi a riposo nel quadro del regime dei seminativi, provvedendo peraltro a garantire il carattere non lucrativo di tale utilizzo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, per la campagna 2001/02 le superfici dichiarate a riposo possono essere utilizzate per l'alimentazione del bestiame, nelle regioni menzionate in allegato al presente regolamento, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 27 % delle superfici foraggiere dell'azienda sia stato inondato.

2. Le autorità francesi prendono tutte le misure del caso per garantire che sia rispettato il carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo e, in particolare, che i prodotti raccolti su questi terreni siano esclusi dal regime di aiuto per i foraggi essiccati istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 15 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 14.6.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

ALLEGATO

FRANCIA

Dipartimenti:

Loire-Atlantique

Calvados

Maine-et-Loire

Haute-Saône

Indre

Mayenne

Indre-et-Loire

Côte-d'Or

Aisne

Somme

Pas-de-Calais

Loir-et-Cher

Morbihan

Nord

Cher

Charente-Maritime

Sarthe

Vendée

Eure

Nièvre

Val-d'Oise

Yonne

Seine-Maritime

Rhône

Yvelines

Saône-et-Loire

Oise

Ille-et-Vilaine

REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3 e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 sono applicabili a tali contingenti.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingenziale. È quindi opportuno evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingenziale, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 2002.
- (4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. In applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima

- (5) L'esperienza acquisita dimostra che questo metodo è il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi.
- (6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere attualizzato. L'anno 2000 è stato caratterizzato da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle assegnazioni delle quote a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi i più recenti anni rappresentativi della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.
- (7) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 520/94.
- (8) È emerso che l'aumento inusuale del numero di domande presentate per la quota riservata agli importatori non tradizionali è dovuto a richieste di licenze multiple da parte di società che non operano effettivamente come importatori separati, ma che sono state costituite come persone giuridiche a sé stanti al solo fine di poter presentare ulteriori domande. Il regolamento (CE) n. 520/94, in particolare il quinto considerando e l'articolo 5, prevedono che la Commissione assicuri un accesso equo ai contingenti e che le licenze d'importazione vengano rilasciate per quantitativi economicamente apprezzabili. Al fine di assegnare le quote destinate agli importatori non tradizionali in conformità di detti principi, le procedure amministrative devono essere modificate. La Commissione ritiene necessario che gli

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽²⁾, possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della quota riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

- (9) Ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori.
- (10) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.
- (11) Viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentati e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 2002.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 2002.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

2. La quota di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

3. a) La quota riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può essere richiesto da ciascun richiedente non può superare l'importo/valore indicato nell'allegato II del presente regolamento.

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce il codice doganale comunitario) possono presentare una sola domanda di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, le domande di licenza per quote destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 15 del 7 settembre 2001, (ora di Bruxelles), alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla quota di ciascun contingente ad essi riservato gli operatori che possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10 del 21 settembre 2001 (ora di Bruxelles), le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Articolo 6

Entro il 12 ottobre 2001, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quota riservata agli importatori tradizionali (70 %)	Quota riservata agli altri importatori (30 %)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	27 406 037 paia	11 745 444 paia
	6403 51 6403 59	1 956 500 paia	838 500 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	8 484 000 paia	3 636 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	12 760 146 paia	5 468 634 paia
	6404 19 10	22 328 402 paia	9 569 314 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	33 663 tonnellate	14 427 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	25 468 tonnellate	10 915 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

**QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHiesto DA CIASCUN IMPORTATORE NON
TRADIZIONALE**

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
4^e division: mise en œuvre des politiques commerciales
Service des licences
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
4^e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek
Dienst Vergunningen
rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Vejlsovej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 64 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800
4. GREECE/ΕΛΛΑΔΑ
Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street
GR-Athens 10563
Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Divisione VII
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 00 83 45
Fax (43) 171 10 00 83 86
12. PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43
Fax: (351) 217 93 22 10/217 96 37 23
Telex: 13 418
13. SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu 2/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 6141
F./fax (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 1395/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2001 possono essere presentate domande di titoli per 1 806,667 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1396/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001.

Esso si applica dall'11 al 24 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 luglio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dall'11 al 24 luglio 2001				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	11,82	12,15	16,03	8,59
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	6,32	4,22
Marocco	17,38	14,32	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1397/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1362/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 49.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	26,68	16,68
1002 00 00	Segala	14,02	4,02
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	14,02	4,02
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	14,02	4,02
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,73	28,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 6.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	112,82	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	120,87 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,70	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,84 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2001/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 giugno 2001****che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni contenute nell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio ⁽³⁾, che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica tale direttiva. Detto comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica della direttiva 93/7/CEE e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi, convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di detta direttiva.
- (3) È necessario quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE affinché, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a

una data appropriata e comunque anteriore al 1° gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

- (4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato alla direttiva 93/7/CEE, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, può essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione della direttiva. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi di detta direttiva, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dalla direttiva.
- (5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 93/7/CEE la rubrica B è così modificata:

- 1) Il titolo «VALORI: 0 (zero)» è sostituito da:

«VALORI:

qualunque ne sia il valore.»

- 2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente:

«Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 182.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

⁽³⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uff-

ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ENGQVIST

DIRETTIVA 2001/51/CE DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2001****che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera a), e 63, punto 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino un dispositivo che fissi gli obblighi per i vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorrerebbe altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie attualmente previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi di controllo cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.
- (2) La presente misura rientra in un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina.
- (3) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli impegni derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (4) È necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre misure o sanzioni supplementari per i vettori, che siano interessati o meno dalla presente direttiva.
- (5) Gli Stati membri vigileranno affinché nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.
- (6) Il presente strumento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della

base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis ⁽³⁾.

- (7) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 25 ottobre 2000, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (8) A norma dell'articolo 1 del summenzionato protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente strumento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (10) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999 sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva è intesa a integrare le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ⁽⁵⁾ (in seguito denominata «convenzione di Schengen»), e a precisare talune condizioni di applicazione.

⁽¹⁾ GU C 269 del 20.9.2000, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che l'obbligo imposto ai vettori in materia di riconducimento di cittadini di paesi terzi di cui alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applichi anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:

- a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo; o
- b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato membro attraverso il quale è transitato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno di un cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a trovare immediatamente il mezzo per ricondurlo e a sostenere le relative spese, oppure, allorché non può essere immediatamente ricondotto, a prendere a carico le spese di soggiorno e di riconducimento del cittadino in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen siano dissuasive, efficaci e proporzionate e che:

- a) l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
- b) l'importo minimo di tali sanzioni non sia inferiore a 3 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
- c) l'importo massimo della sanzione applicata forfettariamente a ciascuna infrazione non sia inferiore a 500 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001, a prescindere dal numero di persone trasportate.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo.

Articolo 5

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della presente direttiva altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

Articolo 6

Gli Stati membri devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2001

concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2001) 1772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/520/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del

regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

- (3) Il paration è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 novembre 1998 l'Italia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Chemina) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione presentata dall'Italia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 12 dicembre 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al paration, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al paration, il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente nonché i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.
- (8) Il principale notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.
- (9) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paration non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

- 1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti paration siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;
- 2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti paration.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.